

Polo StarT 2

Zone 4-5

Istituto Comprensivo Marcello Candia
Via Polesine, 12
Milano
Polostart2@gmail.com



VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE E L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI C.N.I. NEOARRIVATI DAL PAESE D'ORIGINE

Premessa.

Gli alunni CNI (Cittadini Non Italiani) neo arrivati dal Paese d'origine sono *gli alunni con cittadinanza non italiana immessi per la prima volta nel sistema scolastico italiano.*

Tali alunni vengono comunemente definiti con la sigla **N.A.I.**

Vi invitiamo a visionare tale vademecum **ogni volta** che si iscrive un alunno CNI neo arrivato dal Paese d'origine.

I criteri per l'iscrizione e l'assegnazione della classe degli alunni CNI (Cittadini Non Italiani) neo arrivati dal Paese d'origine e immessi per la prima volta nel sistema scolastico italiano sono definiti all'interno del DPR 31 agosto 1999, n° 394 - Articolo 45: "Iscrizione scolastica" - comma 2 (vd allegato).

Tali criteri sono ripresi e ribaditi principalmente dalla **Circolare Ministeriale n° 24 del 01 marzo 2006 (vd allegato).**

Ogni istituzione scolastica recepisce le indicazioni della normativa attraverso un *Protocollo di Accoglienza.*

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI NEO ARRIVATI

L'iscrizione scolastica dell'alunno avviene in segreteria.

All'inizio dell'anno scolastico ogni Dirigente individua, sentito il DSGA, all'interno dello staff di segreteria, una persona incaricata a gestire l'iscrizione degli alunni CNI.

L'iscrizione scolastica del minore può essere fatta solo da chi ne esercita la patria potestà.

L'iscrizione scolastica può avvenire in qualunque momento dell'anno.

L'iscrizione scolastica può avvenire anche per minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta.

➤ I documenti necessari per l'iscrizione.

1. Documenti da acquisire all'atto dell'iscrizione:

- documento di identità/passaporto dell'adulto che esercita la patria potestà del minore da iscrivere.

I documenti anagrafici possono essere autocertificati dal cittadino straniero, regolarmente soggiornante (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98).

Cittadinanza.

E' fondamentale chiedere ai genitori la cittadinanza acquisita dai propri figli.

Per l'accertamento della cittadinanza dell'alunno, si ricorda che, chi nasce in Italia da genitori stranieri, acquisisce la cittadinanza dei genitori; se uno dei due genitori è italiano, i figli possono avere la doppia cittadinanza (italiana e straniera).

2. Documenti che possono essere acquisiti anche successivamente:

- certificato vaccinazioni effettuate, tradotto in lingua italiana.
- documento attestante gli studi compiuti nel Paese d'origine.

ATTENZIONE!

- a) La mancata acquisizione dei documenti di cui al punto 2, non può in nessun modo precludere la frequenza scolastica, né la promozione alla classe successiva, o l'acquisizione del titolo di studio.

VACCINAZIONI

- b) Se il genitore rifiuta o non provvede a consegnare la documentazione sanitaria obbligatoria, il Capo d'Istituto dovrà comunicare tale circostanza alle A.S.L. di competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998).

DOCUMENTAZIONE SCOLARITA' PREGRESSA

c) Il documento attestante gli studi compiuti nel Paese d'origine può essere autocertificato dal genitore straniero.

d) **I titoli di studio** acquisiti all'estero devono essere tradotti dal Consolato italiano nel Paese d'origine, per poter essere validi anche in Italia.¹

COME AVVIENE L'ISCRIZIONE?

L'incaricato di segreteria :

- **raccoglie la documentazione;**
- **fornisce la domanda di iscrizione**, se necessario, in lingua madre e da chiarimenti e spiegazioni durante la compilazione.
- **fissa col genitore un appuntamento per il colloquio** con il facilitatore/referente di plesso.
- **avvisa il facilitatore/referente** di plesso dell'iscrizione.
- **Mette a disposizione il fascicolo** del nuovo alunno, consegnandolo al facilitatore/referente di plesso, prima del colloquio.
- **Offre al genitore** le informazioni utili per favorire la conoscenza della nuova scuola.
- **Comunica alla famiglia** dell'alunno la classe di inserimento e il giorno di inizio frequenza, definiti in seguito al colloquio di inserimento.

ALLEGATI

➤ **Domanda di iscrizione in varie lingue e schede di comunicazione scuola-famiglia sono reperibili su:**

1) Sito MIUR (per domande di iscrizione in varie lingue, opzione religione cattolica, modulistica bilingue etc.):

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/parlo-la-tua-lingua>

2) Altri siti (per modulistica bilingue):

<http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/comprendivoturbigo/document/stranier.htm>

<http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=8171>

¹ il genitore regolarmente soggiornante può utilizzare l'autocertificazione per attestare gli studi precedentemente svolti all'estero dal minore (DPR 403/98). Tuttavia, in caso di certificazione di titoli di studio (es. licenze, diplomi...), i cittadini stranieri residenti in Italia possono produrre autocertificazione sostitutiva *"limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti, e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e reperibile agli atti di uffici italiani"*. Quindi, nel caso di documentazione non tradotta e convalidata dal Consolato italiano, anche se non viene pregiudicata l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, può tuttavia venir meno l'automatismo d'iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella riconosciuta equipollente, completata nel Paese d'origine). Spetta al Dirigente verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI NEOARRIVATI: CRITERI, INDICAZIONI E CASI PARTICOLARI.

Poiché non c'è corrispondenza tra gli ordinamenti scolastici dei Paesi di provenienza e quello italiano, né tantomeno vigono gli stessi Programmi di insegnamento, il criterio fondamentale per l'inserimento dell'alunno deve essere quello anagrafico.

La C.M. n°24/2006 lo ribadisce in questi termini: " *Rimane però fondamentale il criterio generale di inserire l'alunno secondo l'età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia*".

- **Ogni retrocessione, così come gli slittamenti verso classi immediatamente successive, pure consentiti dalla normativa, vanno considerati attentamente e la famiglia deve essere coinvolta ed informata su questa scelta.**

Gli slittamenti verso classi inferiori dovrebbero essere corredati da prove di ingresso per l'accertamento delle competenze pregresse dell'alunno (vd *Prove di ingresso in lingua madre - Il Kit del docente accogliente*:) e si deve predisporre un Piano Personale Transitorio al fine di poter pianificare un percorso di apprendimento personalizzato sulle esigenze ed i bisogni reali degli alunni (vd allegato *Piano Personale Transitorio*).

Rimane inteso che:

- è utile verificare le competenze pregresse e predisporre Piani Personali per ogni alunno neo arrivato;
- per gli alunni NAI delle classi quinte è necessario redigere un Piano Personale Transitorio per permettere un raccordo efficace con i docenti delle scuole medie, l'anno successivo.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE

Risorsa normativa: DPR 31 agosto 1999, n° 394 - Articolo 45: "Iscrizione scolastica" - comma 2

"I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione a una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

CRITERI PER LA SCELTA DELLA SEZIONE

Risorsa normativa: DPR 31 agosto 1999, n° 394 - Articolo 45: "Iscrizione scolastica" - comma 3

Per la scelta della sezione, vengono concordati i seguenti parametri di riferimento:

- 1. Numero di alunni per classe.*
- 2. Equilibrio possibile tra il numero di alunni stranieri e quello degli alunni italofofoni. La presenza di un numero eccessivo di alunni stranieri in una classe rispetto alle altre determina una maggiore complessità nella conduzione dell'attività didattica e nella gestione organizzativa e pone la classe in una situazione di maggiore difficoltà rispetto alle altre.*
- 3. Presenza di altri alunni che parlano la stessa lingua del neoiscritto. Questi alunni possono diventare un utile supporto come mediatori linguistici o "tutor" per i nuovi iscritti, soprattutto nelle prima fase di inserimento. Attenzione a non creare classi con etnie eccessivamente predominanti.*
- 4. Presenza in classe di alunni portatori di handicap. Questa situazione non necessariamente aumenta la complessità di gestione; la presenza di un altro insegnante, che si occupa dell'alunno con handicap (se non grave o non problematico per la gestione della classe), può costituire una risorsa ulteriore per supportare la conduzione dell'attività didattica.*

ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE: INDICAZIONI GENERALI

a) **ISCRIZIONI AD INIZIO ANNO:** si considera l'età anagrafica. Si iscrive l'alunno nella classe italiana corrispondente all'età anagrafica.

ATTENZIONE!

Slittamenti in classi inferiori possono essere consentiti, ad esempio, in caso di:

- mancanza di documentazione della scolarità pregressa e/o autocertificazione del genitore;
- eccessivo divario tra età anagrafica e livello di scolarità dell'alunno.

(ripetute bocciature, discrepanza tra età e classe frequentata nel Paese d'origine, frequenza saltuaria e irregolare, analfabetismo nella lingua madre ...).

Si ribadisce che in nessun caso è consentito retrocedere l'alunno neo arrivato di oltre due anni, rispetto alla classe di appartenenza per età anagrafica!

b) ISCRIZIONI IN CORSO D'ANNO

La normativa vigente sancisce che l'iscrizione degli alunni neo arrivati deve essere garantita in ogni momento dell'anno.

Tuttavia, le molteplici difficoltà, di vario ordine, legate all'inserimento scolastico in corso d'anno, suggeriscono di approntare pratiche che, al di là degli aspetti formali e giuridici, mettano al centro il bisogno dell'alunno di rapportarsi alla nuova classe, iniziando a relazionarsi fin da subito con compagni ed insegnanti.

1. **Iscrizioni dopo il primo quadrimestre di alunni che hanno appena terminato l'anno scolastico nel proprio Paese d'origine** (ad esempio, provenienti dai seguenti Paesi: Brasile, Perù, Argentina, Ecuador (zone costiere), Sri Lanka, Filippine).

In questo caso, l'alunno viene inserito nella classe italiana corrispondente a quella appena terminata nel Paese d'origine. (es: l'alunno che ha appena terminato la classe 4 nel paese d'origine, verrà inserito e continuerà a frequentare in una classe quarta italiana).

Ai fini della validità dell'anno scolastico italiano, e, quindi della promozione all'anno successivo, si può considerare valida la frequenza dell'alunno nella sua scuola d'origine.

ATTENZIONE!

In caso di:

- eccessivo divario tra l'età anagrafica e la classe italiana di appartenenza;
- eccessivo divario tra l'età dell'alunno e la classe frequentata nel proprio paese

occorre valutare, di caso in caso, il maggiore beneficio che l'alunno può trarre dall'inserimento nell'una o l'altra classe, anche alla luce delle effettive risorse ed opportunità formative a disposizione delle classi individuate (ad es. presenza del facilitatore, laboratori di ital2, ore a disposizione...)

2. Iscrizioni a fine anno.

In questo caso, è prioritario considerare e salvaguardare maggiormente l'aspetto sociale e relazionale: quindi, è consigliabile inserire l'alunno nel gruppo classe con cui potrà proseguire anche l'anno successivo.

Es. n°1 : l'alunno è scolarizzato e c'è corrispondenza tra età anagrafica e classe frequentata/terminata nel Paese d'origine: verrà inserito nella classe italiana corrispondente (se frequentava la quarta nel proprio paese, viene inserito in una quarta italiana).

NB: Ai fini della validità dell'anno scolastico italiano, e, quindi della promozione all'anno successivo, si può considerare valida la frequenza dell'alunno nella sua scuola d'origine.

Es. n°2: l'alunno non è scolarizzato, o non si possiedono elementi sulla scolarità pregressa: viene retrocesso rispetto alla classe italiana di appartenenza per età anagrafica.

La scuola si impegna a non interrompere, per il successivo anno scolastico, la continuità relazionale col gruppo classe in cui l'alunno è stato inserito, e nel quale prosegue il suo iter scolastico.

ATTENZIONE!

Alunni scuola secondaria I grado (iscrizioni a fine anno)

Per tali alunni, è anche possibile proporre alla famiglia una frequenza ridotta e finalizzata alla esclusiva alfabetizzazione nell'italiano L2. Gli alunni, cioè, verranno iscritti nella classe di appartenenza per età anagrafica, ma frequenteranno di fatto il laboratorio di L2, ove previsto, o le ore di sostegno linguistico attivate, ed eventuali altre attività che il consiglio di classe riterrà opportune per favorire la socializzazione e l'acquisizione della lingua.

Alla fine dell'anno scolastico, i docenti di classe apporranno sulla scheda di valutazione finale dell'alunno la dicitura "anno non validato".

3. Iscrizioni alunni provenienti da scuole arabe in Italia

L'iscrizione di tali alunni avviene tramite esame di idoneità alla classe richiesta: la segreteria dovrà accertarsi che l'alunno possieda tale requisito.

3. Iscrizioni alunni ultraquattordicenni

ATTENZIONE!

Si invita a contattare il polo start di riferimento.

In generale, se l'alunno neo arrivato ha già completato con esito positivo 8 anni di scuola nel Paese di origine, può già iscriversi alle scuole superiori, anche senza licenza media italiana.

Se l'alunno non è scolarizzato nel proprio Paese, può essere indirizzato ad un Centro Territoriale Permanente (CTP), se ha 16 anni. Al CTP potrà frequentare un corso per ottenere il diploma di licenza media.

IL COLLOQUIO DI INSERIMENTO E LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE

Per l'approfondimento e la rilevazione dei dati relativi al bambino neo arrivato ed alla sua famiglia, è opportuno fissare un incontro successivo all'iscrizione.

Nel corso di tale colloquio (vd *Scheda per il primo colloquio*) la scuola comunica informazioni sull'organizzazione, il funzionamento, le modalità di rapporto scuola - famiglia e riceve informazioni sulla situazione familiare, sulla storia personale e scolastica dell'alunno, nonché sulle aspirazioni educative della famiglia.

I genitori sono la risorsa fondamentale per il raggiungimento del successo scolastico: pertanto si richiede alla scuola di individuare adeguati strumenti di dialogo; di particolare importanza risulta la capacità della scuola di facilitare la comunicazione con la famiglia dell'alunno (vd schede scuola - famiglia multilingue) e di attivare, quando possibile, mediatori linguistico- culturali.

Chi effettua il colloquio?

Uno o più docenti individuati dal Dirigente all'interno della scuola.

Chi partecipa al colloquio?

Il colloquio può avvenire in presenza dei genitori o familiari dell'alunno: qualora fosse presente, è bene impegnare l'alunno durante il colloquio, facendogli svolgere il "*Questionario per l'alunno neo arrivato*" (vd allegato) oppure prevedere altre attività (giochi, materiale in lingua madre...)

Non far eseguire nessuna prova di ingresso, durante il colloquio.

Come avviene il colloquio?

Il docente che effettua il colloquio annota le informazioni ricevute nell'apposita *Scheda per il primo colloquio*.

E' bene svolgere il colloquio in un clima informale e sereno.

COS'È IL PIANO PERSONALE TRANSITORIO?

Il Piano Personale Transitorio è previsto dalla vigente normativa e deve essere redatto nei seguenti casi:

- **Studente non Italiano in ingresso nella scuola media proveniente dalla scuola primaria con una frequenza in Italia di 1 anno.**
- **Studente non italiano in ingresso direttamente nella scuola media senza frequenza scolare Italia.**

Il Piano deve essere redatto, tenendo conto della scolarità e delle competenze pregresse, disciplinari e linguistiche (lingua 1 e lingua 2), dal Consiglio di Classe coadiuvato dal docente facilitatore (o referente stranieri).

Deve contenere la proposta di un intervento personalizzato nei contenuti e nei tempi, allo scopo di permettere all'alunno di raggiungere, nel corso di un periodo circoscritto (uno o due anni), gli obiettivi prefissi.

Attraverso questo strumento il consiglio di classe indirizza il percorso di studio verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

- l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana,
- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti,
- i nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le singole discipline
- l'integrazione del curricolo con altre discipline o contenuti già introdotti nel percorso scolastico del paese d'origine.

Nel Piano vengono integrate le attività svolte nella classe e nei laboratori e/o nei corsi attivabili sia in orario scolastico che extrascolastico.

Si ribadisce il carattere di transitorietà del Piano, che deve essere utilizzato solo per la fase "ponte" necessaria all'alunno neo-arrivato per apprendere la lingua 2 e imparare ad utilizzarla nello studio delle discipline.

ALLEGATI

NORMATIVA:

- DPR 31 agosto 1999, n° 394 - Articolo 45
- Circolare Ministeriale n° 24 del 01 marzo 2006

STRUMENTI PER IL COLLOQUIO E LA PRIMA ACCOGLIENZA

- Esempio Di Scheda Per Il Primo Colloquio
- Esempio Di Piano Personale Transitorio
- Esempi Di Prove Di Ingresso In Lingua Madre, Questionari per l'alunno NAI:

[http://www.polostart2.altervista.org/docenti/materiali/files/IL KIT DI ACCOGLIENZA PER IL
DOCENTE DI CLASSE.pdf](http://www.polostart2.altervista.org/docenti/materiali/files/IL_KIT_DI_ACCOGLIENZA_PER_IL_DOCENTE_DI_CLASSE.pdf)